

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 617890 del 11 DIC. 2014

Proposta n. 17246 del 10/10/2014

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Proponente:

Estensore

LEVANTE STEFANO

Responsabile del procedimento

LEVANTE STEFANO

Responsabile dell' Area


M. AJELLO

Direttore Regionale

M. MANETTI

Protocollo Invio

Firma di Concerto



Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI**

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03464 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, e n. G10343 del 17 luglio 2014 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che due ulteriori Comuni, Pastena e Toffia, hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che tali due Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2 hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Rieti, già in precedenza delegato ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, ed il Comune di Castel Gandolfo hanno comunicato, rispettivamente con note prot. 454979 del 07.08.2014 e prot. 545612 del 02.10.2014, di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

FR	PASTENA	1.
RI	TOFFIA	2.

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I, già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03464/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014 e G10343/2014.

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti



ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FONTECHIARI	22.
FR	FROSINONE	23.
FR	ISOLA DEL LIRI	24.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	25.
FR	MOROLO	26.
FR	PESCOSOLIDO	27.
FR	PICO	28.
FR	PIGLIO	29.
FR	PONTECORVO	30.
FR	POSTA FIBRENO	31.
FR	ROCCASECCA	32.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	33.
FR	SERRONE	34.
FR	SORA	35.
FR	TORRICE	36.
FR	VEROLI	37.
LT	APRILIA	38.

LT	BASSIANO	39.
LT	CAMPO DI MELE	40.
LT	CISTERNA DI LATINA	41.
LT	CORI	42.
LT	FONDI	43.
LT	FORMIA	44.
LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
RI	AMATRICE	61.
RI	ACCUMOLI	62.
RI	ANTRODOCO	63.
RI	BELMONTE IN SABINA	64.
RI	BORBONA	65.
RI	BORGO VELINO	66.
RI	CANTALICE	67.
RI	CASTEL DI TORA	68.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	69.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	70.
RI	CITTADUCALE	71.
RI	CITTAREALE	72.
RI	COLLE DI TORA	73.
RI	COLLI SUL VELINO	74.
RI	CONCERVIANO	75.
RI	CONTIGLIANO	76.
RI	COTTANELLO	77.
RI	FARA IN SABINA	78.
RI	FIAMIGNANO	79.
RI	FORANO	80.
RI	FRASSO SABINO	81.

RI	GRECCIO	82.
RI	LABRO	83.
RI	LEONESSA	84.
RI	LONGONE SABINO	85.
RI	MAGLANO IN SABINA	86.
RI	MARCETELLI	87.
RI	MICIGLIANO	88.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	89.
RI	MONTELEONE SABINO	90.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	91.
RI	MORRO REATINO	92.
RI	PAGANICO SABINO	93.
RI	PESCOROCCHIANO	94.
RI	PETRELLA SALTO	95.
RI	POGGIO BUSTONE	96.
RI	POGGIO CATINO	97.
RI	POGGIO MOIANO	98.
RI	POGGIO MIRTETO	99.
RI	POGGIO SAN LORENZO	100.
RI	POSTA	101.
RI	RIVODUTRI	102.
RI	ROCCANTICA	103.
RI	ROCCA SINIBALDA	104.
RI	SCANDRIGLIA	105.
RI	STIMIGLIANO	106.
RI	TARANO	107.
RI	TORRICELLA	108.
RI	VACONE	109.
RM	ALLUMIERE	110.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	111.
RM	ALBANO LAZIALE	112.
RM	ANZIO	113.
RM	ARDEA	114.
RM	ARICCIA	115.
RM	ARSOLI	116.
RM	ARTENA	117.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	118.
RM	CAPENA	119.
RM	CANALE MONTERANO	120.
RM	CARPINETO ROMANO	121.
RM	CASTEL MADAMA	122.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	123.
RM	CERVETERI	124.

RM	CIAMPINO	125.
RM	CIVITAVECCHIA	126.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	127.
RM	COLLEFERRO	128.
RM	COLONNA	129.
RM	FIANO ROMANO	130.
RM	FILACCIANO	131.
RM	FIUMICINO	132.
RM	FORMELLO	133.
RM	FRASCATI	134.
RM	GAVIGNANO	135.
RM	GENAZZANO	136.
RM	GENZANO DI ROMA	137.
RM	GROTTAFERRATA	138.
RM	GUIDONIA	139.
RM	LADISPOLI	140.
RM	LARIANO	141.
RM	LICENZA	142.
RM	MAGLIANO ROMANO	143.
RM	MANDELA	144.
RM	MANZIANA	145.
RM	MARINO	146.
RM	MAZZANO ROMANO	147.
RM	MONTECOMPATRI	148.
RM	MONTEFLAVIO	149.
RM	MONTELIBRETTI	150.
RM	MONTE PORZIO CATONE	151.
RM	MONTE ROMANO	152.
RM	MONTEROTONDO	153.
RM	MORICONE	154.
RM	MORLUPO	155.
RM	NAZZANO	156.
RM	NEMI	157.
RM	NETTUNO	158.
RM	PALOMBARA SABINA	159.
RM	PERCILE	160.
RM	PISONIANO	161.
RM	POLI	162.
RM	PONZANO ROMANO	163.
RM	RIANO	164.
RM	RIGNANO FLAMINIO	165.
RM	RIOFREDDO	166.
RM	ROCCA DI CAVE	167.

RM	ROCCA DI PAPA	168.
RM	ROCCA PRIORA	169.
RM	ROMA	170.
RM	ROVIANO	171.
RM	SACROFANO	172.
RM	SAN CESAREO	173.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	174.
RM	SANTA MARINELLA	175.
RM	SANT'ORESTE	176.
RM	SEJNI	177.
RM	TIVOLI	178.
RM	TOLFA	179.
RM	TORRITA TIBERINA	180.
RM	TREVIGNANO ROMANO	181.
RM	VALLINFREDA	182.
RM	VELLETRI	183.
RM	VICOVARO	184.
RM	ZAGAROLO	185.
VT	ARLENA DI CASTRO	186.
VT	BAGNOREGIO	187.
VT	BASSANO IN TEVERINA	188.
VT	BOLSENA	189.
VT	BOMARZO	190.
VT	CALCATA	191.
VT	CANEPINA	192.
VT	CANINO	193.
VT	CAPODIMONTE	194.
VT	CAPRAROLA	195.
VT	CARBOGNANO	196.
VT	CASTEL SANT'ELIA	197.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	198.
VT	CELLENO	199.
VT	CIVITA CASTELLANA	200.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	201.
VT	FALERIA	202.
VT	GALLESE	203.
VT	GRADOLI	204.
VT	GROTTE DI CASTRO	205.
VT	ISCHIA DI CASTRO	206.
VT	LUBRIANO	207.
VT	MARTA	208.
VT	MONTALTO DI CASTRO	209.
VT	MONTEFIASCONE	210.

VT	NEPI	211.
VT	ORIOLO ROMANO	212.
VT	ORTE	213.
VT	PROCENO	214.
VT	RONCIGLIONE	215.
VT	SAN LORENZO NUOVO	216.
VT	SORIANO NEL CIMINO	217.
VT	SUTRI	218.
VT	TARQUINIA	219.
VT	TUSCANIA	220.
VT	VALENTANO	221.
VT	VALLERANO	222.
VT	VASANELLO	223.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	224.
VT	VETRALLA	225.
VT	VIGNANELLO	226.
VT	VITERBO	227.
VT	VITORCHIANO	228.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

Comune	N.
LT GAETA*	229.
LT TERRACINA *	230.
RI RIETI *	231.
RM BRACCIANO *	232.
RM CASTEL GANDOLFO **	233.
RM CASTELNUOVO DI PORTO *	234.
RM LANUVIO *	235.
RM MARCELLINA *	236.
RM PALESTRINA*	237.
RM SAN POLO DEI CAVALIERI *	238.
RM SUBIACO **	239.
VT ACQUAPENDENTE *	240.
VT BASSANO ROMANO *	241.
VT CAPRANICA *	242.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.